Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 343

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 dicembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 343 DEL 9 DICEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 99: **Foro Frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1978. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1978. — **Casa di cura La Madonnina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1978. — **S.A.F.F. - Società adriatica f.lli Fantini, società per azioni, in Cesena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1978. — **Bibolini, società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1978. — **Angelo Randazzo, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1978. — **Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1978. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1978. — **Dolomite di Montignoso, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1978. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1978. — **Molino P. Berruto di f.lli Berruto, società per azioni, in Chieri:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1978. — **Cometa, industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1978 (repertorio n. 137016). — **Cometa, industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1978 (repertorio n. 137017). — **Cartiera di Arbatax, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1978. — **I.T.V.P. - Istituto terapeutico Villa Panorama, società per azioni, in Verbania-Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1978. — **Acciaierie e ferriere Pugliesi, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni « Prestito di L. 400.000.000 » sorteggiate il 21 novembre 1978. — **Acciaierie e ferriere Pugliesi, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni « Prestito di L. 150.000.000 » sorteggiate il 21 novembre 1978. — **Acciaierie e ferriere Pugliesi, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni « Prestito di L. 300.000.000 » sorteggiate il 21 novembre 1978. — **Italcementi, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1978. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1978. — **UNIDAL - Unione industrie dolciarie ed alimentari, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1962-79 » sorteggiate il 20 ottobre 1978. — **UNIDAL - Unione industrie dolciarie ed alimentari, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1956-78 » sorteggiate il 20 ottobre 1978. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1968 » sorteggiate il 29 novembre 1978. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1972 » sorteggiate il 29 novembre 1978. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1974 » sorteggiate il 29 novembre 1978. — **Società autostrade valdostane, società per azioni, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1978. — **Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1978. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1978.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1978, n. **776.**

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima e del fondo centrale di garanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 150 miliardi ripartita in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.

Art. 2.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 350 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984.

Art. 3.

Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1978.

Art. 4.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge determinato in lire 83 miliardi per l'anno 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — PRODI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. **777.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Grosseto.

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Grosseto, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1958 n. 787.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1978
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **778.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Rovigo.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Rovigo, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, n. 189.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1978
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **779.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Pavia.

N. 779. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Pavia, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 459.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1978
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 248

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), al quale la legge assegna venti membri, non è riuscito a provvedere alla elezione dei normali organi di amministrazione.

Ed invero numerose sedute consiliari all'uopo tenute riuscivano infruttuose talchè il prefetto di Reggio Calabria con decreto 21 ottobre 1978, formalmente notificato ai singoli consiglieri, disponeva d'ufficio un'ulteriore convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 24 e 26 ottobre 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e degli assessori con l'espressa avvertenza che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Tale tentativo non aveva esito positivo in quanto entrambe le sedute andavano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta con conseguente grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Domenico Mannino.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) non è riuscito ad eleggere il sindaco e la giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melito Porto Salvo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Mannino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1978

PERTINI

ROGNONI

(9509)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pancetina », nelle preparazioni 10 confetti e flacone di sciroppo da g 100, della ditta Panther-Osfa Chemie, in Milano. (Decreto di revoca n. 5286/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 17 maggio 1958 e 25 febbraio 1971, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 9730 e 9730/A, a nome della ditta Iniziative terapeutiche Panther, con sede in Milano, via Espinasse, 60/8, successivamente modificata in Panther-Osfa Chemie, con sede ed officina di produzione in Milano, via Doberdò, 16, la specialità medicinale denominata « Pancetina » confetti, e la relativa categoria sciroppo, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pancetina », nelle preparazioni 10 confetti e flacone sciroppo da g 100, registrate rispettivamente ai numeri 9730 e 9730/A, a nome della ditta Panther-Osfa Chemie, con sede in Milano, via Doberdò, 16, in data 17 maggio 1958 e 25 febbraio 1971.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8647)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1978.

Norme complementari al decreto ministeriale 21 dicembre 1977 concernente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 30 del citato regolamento (CEE) n. 816/70 che prevede i vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 2, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 2133 che prevede la possibilità di utilizzare indicazioni facoltative fra le quali il nome di una unità geografica « per la designazione dei vini da tavola », l'art. 3, paragrafo 2, che prevede la possibilità per gli Stati membri di stabilire le norme atte a rendere obbligatorie, vietare o limitare le indicazioni facoltative previste dal sopra citato art. 2, fra le quali la indicazione geografica e l'art. 4 contenente disposizioni riguardanti la designazione dei vini da tavola con riguardo alla « unità geografica » in cui detti vini sono prodotti;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uva;

Visto il regolamento della commissione (CEE) numero 1153/75 del 30 aprile 1975 che stabilisce i documenti di accompagnamento nel settore vitivinicolo e in particolare l'art. 23 che consente agli Stati di prevedere indicazioni diverse da quelle già figuranti nel predetto documento di accompagnamento;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1977 portante norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 11 e 12 che consentono, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2133/74, la menzione delle indicazioni geografiche, dell'annata o del nome del vitigno purché il prodotto provenga almeno per l'85% dall'unità geografica, dall'annata e dal vitigno menzionati;

Visto il proprio decreto del 22 maggio 1975 contenente norme sulla tenuta dei documenti di accompagnamento e dei registri di carico e scarico dei prodotti vinosi;

Considerata la necessità di prevedere una documentazione atta ad individuare l'effettiva percentuale di prodotto della stessa unità geografica, della stessa annata e dello stesso vitigno presente nel vino da tavola con indicazione geografica commercializzato dal produttore e dal commerciante;

Ritenuta l'opportunità di prevedere che i produttori di uve che intendono destinarle alla produzione di vini da tavola con indicazione geografica pongano in essere, per rivendicare l'uso all'indicazione geografica dei loro prodotti, alcuni adempimenti in aderenza a quanto prescritto dall'art. 17 del proprio decreto del 21 dicembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Per i vini da tavola designati, in applicazione degli articoli 8, 9, 11 e 12 del decreto del Ministro dell'agricoltura del 21 dicembre 1977, con indicazione geografica, o con indicazione dell'annata o del nome di un vitigno e non provenienti interamente dall'unità geografica o dall'annata o dal vitigno menzionati nella designazione, la percentuale del prodotto non proveniente, rispettivamente, dall'unità geografica, dall'annata o dal vitigno in causa sarà indicata nel documento di accompagnamento, casella n. 23.

Art. 2.

I produttori di uve destinate ed idonee alla produzione di « Vini da tavola con indicazione geografica », in caso di cessione di tali uve a terzi, annoteranno o faranno annotare la relativa indicazione geografica nel documento di accompagnamento, indicandone la quantità.

Nel caso di vinificazione in propri stabilimenti annoteranno l'indicazione geografica e la quantità nei registri di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministero dell'agricoltura del 22 maggio 1973.

Per le uve che vengono conferite a cantine sociali o enopoli l'indicazione geografica sarà annotata nei registri delle predette cantine sociali o enopoli.

Art. 3.

Per i vini da tavola con indicazione geografica facenti riferimento o al nome di una unità amministrativa o a quello di una zona delimitata con apposito decreto ministeriale è consentito utilizzare una indicazione geografica più ampia purché quest'ultima sia propria di una unità amministrativa nella quale rientri integralmente la zona di produzione del vino da tavola di cui trattasi.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche nel caso in cui si provveda ad effettuare la mescolanza di due o più vini da tavola con indicazione geografica purché le loro zone di produzione rientrino integralmente nell'area dell'unità amministrativa alla cui indicazione geografica faranno riferimento.

Gli interessati che intendono avvalersi delle disposizioni di cui sopra dovranno preventivamente darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio, provvedendo ad apportare in conseguenza le opportune modifiche nelle prescritte documentazioni.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9123)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Boro-Neurin » semplice e composto, ciascuna nella confezione da 30 cartine, della ditta Lab. Far. dott. Terzi, ora Laboratorio chimico farmaceutico Gavazzeni, in Bergamo. (Decreto di revoca n. 5300/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 marzo 1954, con il quale venne registrata al n. 8726 la specialità medicinale denominata « Boro-Neurin » semplice e composto, ciascuna nella confezione da 30 cartine, a nome della ditta Lab.Far. dott. Terzi, ora Laboratorio chimico farmaceutico Gavazzeni, con sede in Bergamo, via S. Giacomo, 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Boro-Neurin » semplice e composto, ciascuna nella confezione da 30 cartine, registrata al n. 8726 in data 22 marzo 1954, a nome della ditta Lab. Far. dott. Terzi, ora Laboratorio chimico farmaceutico Gavazzeni, con sede in Bergamo, via S. Giacomo, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8959)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile ai fini contributivi per i lavoratori addetti all'assistenza domiciliare operanti nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, turbercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti gli articoli 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1987 l'obbligo del versamento dei contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Considerata la richiesta avanzata dalla categoria dei lavoratori addetti all'assistenza domiciliare nella provincia di Bologna rappresentata dai soci della Cooperativa di assistenza domiciliare infanzia, anziani ed infermi (C.A.D.I.A.I.), unico organismo operante nell'ambito del predetto settore;
Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il salario medio ed il periodo medio di occupazione ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in relazione al disposto dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la categoria dei lavoratori del settore della assistenza domiciliare nella provincia di Bologna (soci della Cooperativa di assistenza domiciliare infanzia, anziani ed infermi - C.A.D.I.A.I.), sono stabiliti rispettivamente in L. 3000 giornaliere ed in diciotto giorni al mese.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9494)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 1° maggio 1978;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino:

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata fino al 31 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9567)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);
Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1978 e 25 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 31 luglio 1978;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata fino al 30 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9568)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978 recante norme di adeguamento al predetto regolamento;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione scade l'11 maggio 1979;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento scade il 31 dicembre 1978

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 4 dicembre 1978;

Vista la designazione pervenuta dal Presidente del Consiglio di Stato;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale tutte le amministrazioni sono state invitate ad indire le elezioni per la data del 25 marzo 1979;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo il giorno 25 marzo 1979.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

consigliere di Stato Antonio Pranzetti.

Componenti:

consigliere di legazione Bruno Cabras;
ispettore Nicoletta Panagini in Scapigliati;
cancelliere Annamaria Muzzo in Borsetti;
assistente commerciale principale Luigi Ricciardi;
perito tecnico principale Gianni Moretti;
coadiutore Maria Santini in Letteri.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 3 gennaio 1979.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente Italo Di Marco.

Componenti:

segretario di legazione Mario Barenghi;
cancelliere principale Laura Ranucci in Foglietti;
cancelliere principale Silvano Rinaldi;
assistente commerciale principale Daniela Pinotti in Bello;
coadiutore Cinzia Trinca in Palmieri;
commesso Luciano Scalampa.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

consigliere di legazione Gabriele Menegatti.

Componenti:

primo segretario di legazione Daniela Maria Venerandi;
vice ispettore Maria Grazia Cappugi;
cancelliere principale Maria Teresa Maselli;
assistente commerciale Stefania Belardi in L'Occaso;
coadiutore Letizia Scolastici in Gandini;
commesso Mario Uliana.

Art. 5.

Le commissioni elettorali indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro: FORLANI

(9566)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2478/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2479/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2480/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2481/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2482/78 della commissione, del 24 ottobre 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2483/78 della commissione, del 24 ottobre 1978, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2788/77 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1977.

Regolamento (CEE) n. 2484/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari d'Albania.

Regolamento (CEE) n. 2485/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, relativo alla soppressione della conclusione dei contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con quest'ultimo.

Regolamento (CEE) n. 2486/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da pasto del tipo A II.

Regolamento (CEE) n. 2487/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2488/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, che fissa il prezzo del mercato per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2489/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2490/78 della commissione, del 25 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 299 *del* 26 *ottobre* 1978

(279/C)

Regolamento (CEE) n. 2491/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2492/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2493/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2494/78 della commissione, del 23 ottobre 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Decisione n. 2495/78/CECA della commissione, del 20 ottobre 1978, che modifica la decisione n. 25-67 del 22 giugno 1967 concernente il regolamento d'applicazione dell'art. 66, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva.

Regolamento (CEE) n. 2496/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che stabilisce le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone.

Regolamento (CEE) n. 2497/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2498/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° novembre 1978.

Regolamento (CEE) n. 2499/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2500/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2501/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2502/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2503/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2504/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2505/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2506/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2507/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2508/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 300 *del* 27 *ottobre* 1978

(280/C)

Regolamento (CEE) n. 2509/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 305 *del* 30 *ottobre* **1978**

(281/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1978 è revocato il decreto ministeriale 26 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Ernesto Narciso alla sede notarile di Prato, distretto notarile di Firenze.

(9599)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 9 settembre 1978, n. 1647, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex torrente Bedale in Comune di Vezzano Ligure (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18, mappali 386 (mq 2860); 584 (mq 710); 402 (mq 250); 403 (mq 1090); 371 (mq 350); 373 (mq 80); 399 (mq 510) e 400 (mq 570) della superficie complessiva di mq 6520 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 19 settembre 1973 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9400)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casteggio

Con decreto 9 settembre 1978, n. 1568, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in sponda destra del torrente Coppa in comune di Casteggio (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XII fronteggiante i mappali 97, 98 e 100 della superficie di mq 560 e indicato nella planimetria rilasciata l'11 novembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9401)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grantorto

Con decreto 28 agosto 1978, n. 1545, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno dell'ex scolo denominato « La Sorgente » in comune di Grantorto (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 242½ ora 332 della superficie di mq 290 ed indicato nell'estratto di mappa con allegata dimostrazione di frazionamento rilasciata il 20 febbraio 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa e allegata dimostrazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9402)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigatto

Con decreto 28 agosto 1978, n. 1439, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso in sponda sinistra del torrente Parma in comune di Vigatto (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 36, mappali 132 (ha. 0.63.60); 15½ (ha. 0.03.00); 132½ (ha. 0.50.50) e al foglio n. 47, mappali 67 (ha. 5.42.60); 68 (ha. 0.69.20); 67½ (ha. 0.00.50) e 67 1/3 (ha. 4.28.00) della superficie complessiva di ha. 11.57.40 ed indicate nella planimetria rilasciata il 25 novembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9403)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 5 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	852,80	852,80	852,80	852,80	852,70	852,80	852,70	852,80	852,80	852,80
Dollaro canadese	727,40	727,40	728 —	727,40	727 —	727,40	727,10	727,40	727,40	727,40
Franco svizzero	495,40	495,40	495,75	495,40	495,75	495,40	495,60	495,40	495,40	495,40
Corona danese	158,72	158,72	158,50	158,72	158,65	158,77	158,69	158,72	158,72	158,70
Corona norvegese	165,45	165,45	165,50	165,45	165,50	165,49	165,51	165,45	165,45	165,50
Corona svedese	191,76	191,76	191,80	191,76	191,75	191,76	191,77	191,76	191,76	191,75
Fiorino olandese	408,78	408,78	408,50	408,78	408,67	408,68	408,69	408,78	408,78	408,75
Franco belga	28,006	28,006	27,97	28,006	27,95	28 —	27,958	28,006	28,006	28 —
Franco francese	192,94	192,94	192,55	192,94	192,76	192,94	192,78	192,94	192,94	192,95
Lira sterlina	1656,20	1656,20	1656 —	1656,20	1655,95	1656,20	1655,80	1656,20	1656,20	1656,20
Marco germanico	443,38	443,38	443,08	443,38	443,35	443,38	443,43	443,38	443,38	443,35
Scellino austriaco	60,548	60,548	60,53	60,548	60,57	60,54	60,531	60,548	60,548	60,55
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,21	18,40	18,22	18,40	18,20	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	11,915	11,915	11,9150	11,915	11,89	11,91	11,903	11,915	11,915	11,90
Yen giapponese	4,317	4,317	4,3050	4,317	4,29	4,31	4,308	4,317	4,317	4,30

Media dei titoli del 5 dicembre 1978

Rendita 5 % 1935	73,575
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,950
» 5 % (Ricostruzione)	100,675
» 5 % (Città di Trieste)	100,925
» 5 % (Beni esteri)	100,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	79,900
» 6 % » » 1971-86	78,450
» 6 % » » 1972-87	75,825
» 9 % » » 1975-90	85,025
» 9 % » » 1976-91	84,525
» 10 % » » 1977-92	88,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,300

Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,200
» » » » 1-10-1979	101,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,775
» » » » 1- 3-1978/80	100,775
» » » » 1- 6-1978/80	100,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,475
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,975
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,700
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,925
» » » 10 % 1- 1-1981	95,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550
» » » 12 % 1- 4-1982	98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1978

Dollaro USA	852,75
Dollaro canadese	727,25
Franco svizzero	495,50
Corona danese	158,705
Corona norvegese	165,50
Corona svedese	191,765
Fiorino olandese	408,735
Franco belga	27,982
Franco francese	192,86
Lira sterlina	1656 —
Marco germanico	443,405
Scellino austriaco	60,539
Escudo portoghese	18,30
Peseta spagnola	11,909
Yen giapponese	4,312

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1979

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967; n. 191 del 30 luglio 1970; n. 179 del 10 luglio 1974; n. 8 dell'11 gennaio 1977; n. 331 del 5 dicembre 1977;
Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero numeri 23-24 dell'8-15 giugno 1978 e numeri 37-38 del 14-21 settembre 1978 contenenti l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico continuativo prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 sopracitato;
Udito il parere della sezione 1° del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1979 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1977-78 purché conseguano il titolo accademico entro l'11 aprile 1979, nonché i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati, nonché quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1978-79 e della sessione autunnale purché conseguano il titolo accademico entro il 10 novembre 1979.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desidereranno sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 17 marzo 1979, alla seconda non oltre il 20 ottobre 1979 alla segreteria della università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 20 ottobre 1979 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con la indicazione della residenza propria e della famiglia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dall'università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera a) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o istituto di istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel Bollettino ufficiale di cui alle premesse e precedenti.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimeno all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente, la quale, qualora la dichiarazione dello interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, prevvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con la osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, dovranno presentare la domanda e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

dottore commercialista	Venezia
attuario	Roma
medico chirurgo	Bologna
chimico	Bologna
farmacista	Bologna
ingegnere	Bologna
veterinario	Bologna
architetto	Venezia
dottore forestale	Firenze
dottore agronomo	Firenze
discipline statistiche	Roma

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 23 aprile 1979 per la prima sessione e il giorno 19 novembre 1979 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 11 novembre 1978

Il Ministro: PEDINI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1979.

Professioni	Sedi
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Univ. cattolica)
	Milano (Univ. Bocconi)
	Modena
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso Univ. Urbino)
	Pescara (presso Univ. Chieti)
	Pisa
	Roma
	Salerno
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso Univ. Padova)
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Chieti
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Univ. statale)
	Roma (Univ. cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Verona (Facoltà di medicina e chirurgia)
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Torino
	Trieste
	Venezia (Chimica industriale)
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso Univ. Camerino)
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso Univ. Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste

Professioni	Sedi
Ingegnere	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Cosenza - Univ. della Calabria (ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale - Ingegneria delle tecnologie industriali)
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Architetto	Firenze
	Genova
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Pescara (presso Univ. Chieti)
	Roma
	Reggio Calabria
	Torino
	Venezia
Dottore agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Univ. statale)
	Milano (Univ. cattolica)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Dottore forestale	Bari
	Firenze
	Padova
Veterinario	Bari
	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche	Bologna
	Roma

(9559)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ed aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Pirolo Renato, nato ad Aversa (Caserta) il 23 febbraio 1943 . . . . . . punti 100 su 100
2. Nuzzo Giacomo, nato a Giuggianello (Lecce) il 7 marzo 1941 . . . . . . » 98 »
3. Sabattini Luciano, nato a Budrio (Bologna) il 27 gennaio 1941 . . . . . . » 98 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9377)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Magnoni Vitale, nato a Milano il 19 settembre 1936 . . . . punti 100 su 100
2. D'Alberton Alberto, nato a Venezia il 13 marzo 1939 . . . . » 80 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9378)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ALTAMURA

Concorso a tre posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica, accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica, accettazione e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Altamura (Bari).

(4367/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente della clinica ostetrico-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (divisione concorsi) dell'ente in Catania.

(4356/S)

OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI ASSISI

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Assisi (Perugia).

(4368/S)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(4378/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione (il numero dei posti è elevato a due);

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(4379/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale addetto al servizio di accettazione e astanteria;

un posto di aiuto dirigente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(4396/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di cardiologia (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(4398/S)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso a due posti di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Gorizia.

(4366/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso a due posti di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(4365/S)

OSPEDALE DI VILLANOVA SULL'ARDA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Villanova sull'Arda (Piacenza).

(4388/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(4371/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(4370/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(4374/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(4369/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(4389/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(4390/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto otorinolaringoiatra;
un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Potenza.

(4392/S)

OSPEDALE DI CASTELDELPIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casteldelpiano (Grosseto).

(4375/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLE GRAZIE» DI POZZUOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

tre posti di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della sezione di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto ed un posto di assistente della sezione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto della divisione di medicina;

due posti di assistente della divisione di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(4373/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(4399/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI CONEGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della prima divisione di medicina generale;

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Conegliano (Treviso).

(4372/S)

OSPEDALE CIVILE «CADUTI IN GUERRA» DI CANOSA DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto urologo dirigente la sezione autonoma.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo dirigente la sezione autonoma.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(4376/S)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiesi (Sassari).

(4377/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1978, n. 15.

Concessione di un contributo annuo per attività di ricerca e di promozione educativa agli istituti storici della resistenza e del movimento popolare e contadino del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità al principio programmatico contenuto nell'art. 45 dello statuto, interviene con propri contributi al fine di consentire un regolare sviluppo dell'attività scientifico-culturale degli istituti storici della resistenza e del movimento popolare e contadino del Lazio, ivi operanti e giuridicamente riconosciuti o associati ad istituti nazionali giuridicamente riconosciuti.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, assegna annualmente con atto deliberativo un contributo il cui ammontare verrà determinato per ciascun ente sulla base delle attività di ricerca e di studio effettuate nel corso dell'anno.

A tal fine gli istituti storici di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno un rendiconto dell'attività svolta ed una dettagliata relazione sui programmi di attività per l'anno successivo.

Art. 3.

Un ulteriore contributo annuo potrà essere concesso agli istituti storici, indicati nell'art. 1, che predispongano, entro la stessa data di cui al precedente articolo, un piano di intervento nelle scuole di ogni ordine e grado, impegnandosi a fornire materiale didattico e rendendosi disponibili per la sua illustrazione.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di L. 20.000.000. Tale somma sarà iscritta, in termini di competenza, nel cap. 421231, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, con la seguente denominazione: « Contributi per attività di ricerca e di promozione educativa agli istituti storici della resistenza e del movimento popolare e contadino del Lazio ». La copertura finanziaria della predetta spesa di lire 20 milioni è costituita, ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dalla corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto nel cap. 12688 (elenco n. 2, partita n. 12) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1977.

Nell'area progettuale « Cultura, scuola, edilizia scolastica » codice n. 0700, del bilancio pluriennale 1978-81, sarà inserito il suindicato cap. 421231, con lo stanziamento di lire 20 milioni per l'anno finanziario 1978.

La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli esercizi successivi sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

Norma transitoria

Art. 5.

Per gli anni 1978 e 1979 i contributi previsti dalla presente legge potranno essere assegnati anche ad istituti storici che siano in attesa di riconoscimento giuridico.

Art. 6.

Per il 1978, le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 aprile 1978.

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1978, n. 16.

Concessione di contributi alle associazioni iscritte all'albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle associazioni pro-loco iscritte all'albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1, possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative propagandistiche, culturali e folkloristiche costituenti motivo di attrazione turistica della località.

Art. 2.

L'istanza intesa ad ottenere la concessione del contributo indirizzata alla regione Lazio - Assessorato al turismo e sottoscritta dal presidente dell'associazione richiedente deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui devono essere realizzate le iniziative e deve contenere l'indicazione delle singole iniziative ed attività programmate nel corso dell'anno solare nonchè, ai fini dell'accreditamente delle provvidenze, del numero di conto corrente postale dell'associazione richiedente.

Entro il 31 maggio di ogni anno le associazioni richiedenti devono presentare il conto consuntivo delle spese sostenute ed una relazione illustrativa sull'attività svolta sottoscritti dal presidente dell'associazione.

In sede di prima applicazione per l'anno 1977 le istanze di cui al primo comma devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'istanza di cui al precedente articolo e la documentazione relativa devono essere inoltrate alla regione Lazio per il tramite del competente ente provinciale per il turismo, il quale, nel trasmetterle, deve far conoscere il parere formulato dal proprio comitato esecutivo in relazione alla validità delle iniziative.

Art. 4.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la concessione dei contributi.

Art. 5.

Per provvedere all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nel cap. 205103 « Contributi alle associazioni pro-loco iscritte nell'albo regionale » del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.

La copertura finanziaria della predetta spesa di lire 200 milioni è costituita, ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dalla corrispondente quota non utilizzata dal fondo globale iscritto nel cap. 12688 (elenco n. 2, partita n. 2) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1977.

Nell'area progettuale « Razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo » codice n. 0600, del bilancio pluriennale 1978-81, sarà riportato lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1978, di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni successivi sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 aprile 1978.

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1978, n. 17.

Norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 34 del 14 luglio 1976, scadrà il 31 gennaio 1979.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *aprile* 1978.

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1978, n. 18.

Interventi per la tutela ed il miglioramento del patrimonio di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEI FONDI

Art. 1.

Individuazione e modalità degli interventi

La Regione, per garantire il regolare e sicuro svolgimento dell'attività didattica, promuove la tutela ed il miglioramento del patrimonio di edilizia scolastica; a tal fine concede ai comuni il finanziamento in conto capitale e nella misura del 100 per cento della somma necessaria a far fronte:

a) alla esecuzione dei lavori indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza ove ricorrano situazioni di pericolo che possono compromettere l'incolumità pubblica ed incidere sul regolare andamento dell'attività didattica;

b) alla realizzazione delle opere di sistemazione, riattamento e ristrutturazione di edifici esistenti di proprietà dei comuni.

I benefici di cui alla lettera *a*) del presente articolo sono estesi anche ai lavori necessari ad ovviare a situazioni di pericolosità derivanti da eventi imprevedibili; in tal caso l'intervento regionale è disposto in alternativa alle provvidenze dello art. 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, richiamato dall'articolo 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 2.

Interventi urgenti

I comuni, in relazione agli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, trasmettono idonea documentazione comprovante i lavori da eseguire.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, concede, nei limiti della disponibilità di bilancio, il finanziamento ed impegna la relativa spesa.

Art. 3.

Miglioramento delle strutture edilizie

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 14, concernente: « Finanziamento per l'edilizia scolastica minore » e successive.

Le domande di contributo, volte al miglioramento delle strutture di edilizia scolastica (art. 1, lettera *b*), deliberate dalla giunta comunale, debbono pervenire all'assessorato ai lavori pubblici della regione Lazio entro il mese di febbraio di ogni anno.

In sede di prima applicazione, il termine di cui al comma precedente è fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Tenendo conto delle richieste dei comuni, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, procede alla ripartizione per territorio provinciale dei fondi disponibili.

Il presidente della giunta regionale concede il finanziamento, sulla base di perizia dei lavori da eseguire, con priorità per le opere di edilizia scolastica a servizio delle campagne e delle zone montane.

Il diritto al finanziamento si estingue se i lavori non sono iniziati nei sei mesi successivi alla data di comunicazione del decreto di concessione del finanziamento.

Il presidente della giunta regionale può concedere una proroga non superiore a sei mesi, su motivata richiesta dell'ente interessato.

Art. 4.

Norme di attuazione

Per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti, ai lavori finanziati ai sensi della presente legge si applicano le norme della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Finanziamento degli interventi

Per le finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente legge, sono autorizzate per l'anno finanziario 1978, rispettivamente, la spesa di lire 700 milioni e la spesa di lire 2.300 milioni.

Art. 6.

Copertura finanziaria

All'onere di complessive lire 3.000 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste nel precedente art. 5, si farà fronte mediante utilizzazione di una corrispondente quota dello apposito fondo globale iscritto nel bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.

Art. 7.

Variazioni al bilancio di previsione regionale

In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, saranno introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 420254 (di nuova istituzione). — Interventi per lavori inderogabili di edilizia scolastica ove ricorrano situazioni di pericolo:

competenza	L.	700.000.000
cassa	»	350.000.000

Cap. 420255 (di nuova istituzione). — Interventi per la tutela ed il miglioramento del patrimonio di edilizia scolastica:

competenza . . . . L. 2.300.000.000
cassa . . . . » 1.150.000.000

In diminuzione: .

Cap. 420299. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi:

competenza . . . . L. 3.000.000.000
cassa . . . . » 1.500.000.000

Le suindicate variazioni in aumento ed in diminuzione alle previsioni di spesa per l'anno finanziario 1978, limitatamente agli stanziamenti di competenza, saranno riportate nell'area progettuale « cultura-scuola, edilizia scolastica », codice n. 0700, del bilancio pluriennale 1978-81.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per gli esercizi successivi l'entità della relativa spesa verrà determinata con legge di bilancio.

Titolo II

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELLE LEGGI 25 MARZO 1977, N. 13 E 12 LUGLIO 1977, N. 27.

Art. 8.

Autorizzazione alla riapertura dei termini

E' autorizzata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi della legge 25 marzo 1977, n. 13, concernente: « Intervento regionale urgente per il completamento dei programmi statali in materia di edilizia scolastica » e della legge regionale 12 luglio 1977, n. 27, concernente: « Finanziamento regionale per lavori ancora da appaltare, relativi ad opere di edilizia scolastica comprese in programmi statali ».

Art. 9.

Modalità per la presentazione delle domande

Le domande di cui all'articolo precedente debbono essere presentate dagli enti obbligati al competente assessorato ai lavori pubblici della regione Lazio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande, già acquisite anche fuori termine, volte ad ottenere il finanziamento di opere non incluse nei programmi di cui alle leggi n. 13/1977 e n. 27/1977 saranno riesaminate in sede di formulazione dei programmi da finanziare con i fondi disponibili per il 1978.

Gli enti obbligati, che intendono apportare variazioni alla entità del finanziamento richiesto possono inoltrare entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, nuova motivata istanza.

Art. 10.

Eventuali nuove riaperture dei termini

L'assessore ai lavori pubblici della regione Lazio è autorizzato a riaprire i termini per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi delle leggi 25 marzo 1977, n. 13 e 12 luglio 1977, n. 27, ove le leggi stesse siano ulteriormente rifinanziate.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto della Regione ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *aprile* 1978.

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1978, n. 19.

Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnostici extraospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio o ampliare gabinetti di analisi extraospedalieri per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, di cui all'art. 193 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, nonché gabinetti aperti all'esterno per pazienti non ricoverati di istituti o di case di cura di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e in special modo ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo diagnostico in vitro, vengono rilasciate in base ai criteri fissati dal consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I criteri di cui al precedente comma riguardano gli standards dei requisiti tecnico-strutturali e della qualità e quantità del personale.

Il provvedimento consiliare di cui al primo comma stabilisce il termine massimo per l'adeguamento ai requisiti richiesti dei presidi sanitari anteriormente autorizzati.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore della normativa tecnica prevista dall'articolo precedente e comunque non oltre i sei mesi non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura o la messa in esercizio di nuovi presidi, nè per l'ampliamento di quelli autorizzati e tuttora esistenti.

Eventuali deroghe a tale divieto possono essere autorizzate dalla giunta regionale previa consultazione nella commissione sanità in presenza di situazioni di oggettiva carenza segnalate dai medici provinciali, previa consultazione dei comuni interessati nell'ambito del comprensorio della unità locale dei servizi sociali e sanitari.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *aprile* 1978.

(8912)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1978, n. 20.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finaziario 1978.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *giugno* 1978)

(*Omissis*).

(8913)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1978, n. 21.

Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, concernente misure di salvaguardia in materia urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, è soppresso.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, si applicano alle richieste di concessione edilizia presentate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Le domande di concessione presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma e non assentite in conseguenza dell'entrata in vigore della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, debbono essere prese in esame dall'amministrazione comunale e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assentite entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di rilascio della concessione i lavori debbono essere iniziati, pena la decadenza della concessione medesima, entro quarantacinque giorni dalla data del rilascio e altrimenti entro tre anni.

Art. 3.

Le licenze o concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di cui al primo comma dell'art. 2, ancorché dichiarate decadute ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, conservano la loro efficacia, alla condizione che i lavori siano iniziati entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge e che i medesimi vengano completati entro tre anni.

Art. 4.

Agli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 concretano l'inizio dei lavori l'impianto del cantiere e la esecuzione di opere effettivamente volte alla realizzazione della costruzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 maggio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 maggio 1978.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1978, n. 22.

Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scioglimento enti comunali di assistenza
Attribuzione funzioni al comune

Le funzioni esercitate dagli enti comunali di assistenza ubicati nel territorio della regione Lazio sono attribuite, a decorrere dal 30 giugno 1978, al comune nel cui territorio ciascun ente ha sede.

Dalla stessa data gli enti comunali di assistenza sono sciolti. Il comune subentra nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, di pertinenza dell'ente comunale di assistenza.

Art. 2.

Attribuzione al comune delle funzioni ex decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 1972

In armonia con quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica già esercitate dalla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, e relative in particolare:

a) agli interventi a favore degli appartenenti alle categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

b) agli interventi in favore dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 56 e alla legge 12 dicembre 1973, n. 922;

c) ad ogni altro intervento di natura economica svolto in materia di beneficenza pubblica.

Art. 3.

Trasferimento del patrimonio

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ogni altro rapporto patrimoniale degli enti comunali di assistenza sono trasferiti ai comuni nel cui territorio ciascun ente ha la propria sede legale.

Il comitato amministrativo dell'ente comunale di assistenza è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti relativi al suddetto trasferimento entro il termine del 29 giugno 1978. In particolare, detto comitato dovrà provvedere:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'ente comunale di assistenza, alla elencazione e ricognizione dei beni alla loro descrizione e catalogazione, nonchè alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dallo ente comunale di assistenza ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anch'essi descritti, catalogati e distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza dell'ente comunale di assistenza, ovvero a ciascuna delle eventuali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate;

c) alla chiusura della gestione 1° gennaio-29 giugno 1978 e ad ogni altro atto od operazione liquidatoria che si rende necessario per il trasferimento di tutti i rapporti al comune.

Art. 4.

Trasferimento del personale

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso gli enti comunali assistenziali alla data del 31 dicembre 1977 è trasferito ai rispettivi comuni a decorrere dal 30 giugno 1978, nel rispetto dei diritti acquisiti. E' altresì trasferito il personale di ruolo assunto entro il 29 giugno 1978, a seguito di concorso bandito entro il 31 dicembre 1977.

All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di assegnazione di cui al comma precedente, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli enti comunali di assistenza continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla Cassa pensioni dipendenti enti locali - C.P.D.E.L. e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti comunali di assistenza.

Il comitato amministrativo dell'ente comunale di assistenza è tenuto a provvedere, entro il 29 giugno 1978, a tutti gli adempimenti relativi al trasferimento del personale ai rispettivi comuni.

In particolare detto comitato dovrà trasmettere:

a) l'elenco del personale in servizio, con specificazione del ruolo, qualifica, mansioni e trattamento economico e previdenziale in atto;

b) il regolamento dell'ente con annessa pianta organica del personale;

c) i fascicoli personali di tutti i dipendenti trasferiti al comune nonchè la documentazione relativa alla posizione previdenziale e contributiva dei dipendenti.

La documentazione di cui ai punti *a*) e *b*) deve essere, altresì prodotta per tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dall'ente comunale di assistenza.

Il comitato amministrativo è altresì tenuto a trasmettere al rispettivo comune, entro il 29 giugno 1978, gli atti relativi agli eventuali rapporti di lavoro subordinato di cui al precedente quinto comma.

Art. 5.

Modalità di trasferimento del patrimonio

L'individuazione dei beni e degli altri rapporti patrimoniali trasferiti con la presente legge ha luogo mediante apposito verbale di consegna, da sottoscrivere dal legale rappresentante dell'ente interessato nonchè dal segretario o funzionario responsabile. Tale verbale sarà depositato presso il comune.

A detto verbale dovrà essere allegato l'inventario del patrimonio trasferito con i documenti e le posizioni di archivio relative ad ogni singola unità immobiliare esistente.

In caso di mancata consegna, farà stato il verbale di ricognizione che il sindaco, o un suo delegato dovrà predisporre, con l'assistenza del segretario comunale, entro il 31 dicembre 1978.

Delle eventuali differenze tra la chiusura dei conti al 29 giugno 1978, ivi compreso lo stato patrimoniale risponderanno in solido gli amministratori dell'ente comunale di assistenza in carica.

Art. 6.

Contributi regionali

A partire dal 1° luglio 1978 i contributi regionali, già previsti a favore degli enti comunali di assistenza, sono attribuiti ai comuni competenti per territorio.

A tal fine, nel bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978, è istituto il cap. 208116 « Contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni assistenziali trasferite a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza », con la dotazione di L. 2.042.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Sono ridotte corrispondentemente di pari importo le dotazioni di competenza e di cassa del cap. 208101 « Spese per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per la assistenza ai bisognosi appartenenti alle categorie assistibili » del bilancio regionale medesimo.

Le suddette variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978 sono riportate nell'area progettuale n. 0300 « Razionalizzazione dei servizi sociali e sanitari » del bilancio pluriennale 1978-81.

Art. 7.

Modalità contabili

Il comune nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'ente comunale di assistenza è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

I mandati di pagamento relativi ad interventi assistenziali possono essere estinti dal tesoriere del comune, su richiesta dell'interessato, anche mediante:

a) comunicazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore da spedirsi a mezzo raccomandata;

b) assegno postale localizzato.

Art. 8.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza concentrate o amministrate

Dalla data di soppressione degli enti comunali di assistenza all'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza provvede il consiglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza in carica sino alla data del 31 dicembre 1978.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, ove non sia stata approvata la legge di riforma dell'assistenza pubblica ovvero la legge regionale prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si provvede all'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al comma precedente mediante la nomina di un commissario da parte del comune ove aveva sede l'ente comunale di assistenza interessato.

Art. 9.

Nomina in altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza

I presidenti degli enti comunali di assistenza nonché i rappresentanti degli enti comunali di assistenza stessi che, alla data di scioglimento di cui al precedente art. 1, facciano parte dei consigli di amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non concentrate e amministrate dagli enti comunali di assistenza o di altri enti e istituzioni, restano in carica fino all'entrata in vigore della legge di riforma della assistenza pubblica, ovvero della legge regionale prevista dallo art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 maggio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 maggio 1978.

(8914)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1978, n. 23.

Norme e provvedimenti per favorire l'occupazione giovanile del settore agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione ed integrazione della legge 1° giugno 1977, numero 285, la regione Lazio, al fine di facilitare e sviluppare la occupazione giovanile e in particolare quella femminile, nel settore agricolo, favorisce prioritariamente la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza di giovani nonchè i giovani imprenditori di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 2.

Sono beneficiari della presente legge:

a) le cooperative che associano giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi;

b) i giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni che sono imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale di recepimento delle leggi statali 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, o che presentando un piano aziendale, secondo le norme della citata legge, dimostrino di raggiungere i suddetti requisiti al termine di esso.

Art. 3.

Le agevolazioni previste dalla presente legge si estendono a tutto il territorio della regione Lazio e vengono concesse con priorità alle cooperative, indicate nel precedente articolo che operino:

a) per la messa a coltura di terre incolte o insufficientemente coltivate;

b) per la trasformazione di terreni demaniali, patrimoniali e collettivi a tal fine concessi dai comuni, dalle università agrarie, dalle comunità montane, dalla Regione, dall'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L., nonchè dagli altri enti pubblici;

c) per la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli;

d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura.

Art. 4.

Al fine di realizzare gli indirizzi e conseguire gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e del piano agricolo alimentare, e nel quadro degli orientamenti e degli studi di riferimento territoriale della regione Lazio, la regione Lazio promuove il censimento delle terre incolte e insufficientemente coltivate, delle strutture e infrastrutture agricole esistenti finalizzato all'allargamento ed alla diffusione delle basi produttive.

I risultati del censimento saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 5.

Le cooperative di giovani imprenditori di cui all'art. 2 devono presentare un progetto contenente le linee di sviluppo delle produzioni agricole in armonia con gli obiettivi e i progetti di sviluppo della programmazione regionale. Le cooperative devono presentare l'atto costitutivo e lo statuto.

Nel progetto saranno indicati i terreni che si intende utilizzare, il titolo di godimento degli stessi, e la possibilità di acquisizione da parte della cooperativa, allegando la relativa documentazione.

Saranno, altresì, indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere, i cicli produttivi programmati, la prevista produzione ed i previsti ricavi, nonchè il numero dei soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo. La cooperativa dovrà annoverare fra i propri componenti elementi capaci di assicurarne la conduzione tecnico-amministrativa.

Art. 6.

Le cooperative e le associazioni che intendono beneficiare dei provvedimenti di cui alla presente legge, presentano la domanda, con i relativi progetti, agli uffici agricoli periferici della Regione.

Questi provvedono all'istruttoria ed alla trasmissione allo assessorato regionale all'agricoltura entro trenta giorni dalla ricezione.

Sui progetti presentati esprime il proprio parere consultivo la commissione territorialmente competente istituita dalla legge regionale di attuazione della legge statale 9 maggio 1975, n. 153, in questo caso integrata da un rappresentante dei disoccupati, designato dalle organizzazioni sindacali.

La decisione, con la concessione delle relative provvidenze, è assunta dalla giunta regionale.

L'ufficio che istruisce la domanda, la commissione consultiva e la giunta regionale possono richiedere e suggerire modifiche ed integrazioni prima della conclusione dei rispettivi atti.

La decisione della giunta regionale deve essere assunta entro sessanta giorni dalla trasmissione della domanda.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., su richiesta, fornirà l'assistenza tecnica necessaria per la redazione del progetto e nella relativa fase istruttoria.

Qualora nei progetti presentati è compresa l'utilizzazione di territori di cui all'art. 10, al progetto dovrà essere allegato lo impegno di concessione dei terreni stessi da parte della comunità montana o dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L.

L'assegnazione effettiva dei terreni avverrà di diritto con la approvazione del progetto da parte della giunta regionale.

Art. 7.

Allo scopo di favorire la concreta attuazione della presente legge, l'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., è autorizzato a prendere in affitto per periodi di tempo adeguati e per razionali e convenienti cicli economici di investimento, terreni da privati o da enti ed organismi che comunque ne dispongano, per assegnarli allo stesso titolo alle cooperative di giovani indicate nell'art. 2.

Agli stessi fini l'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L., può assegnare alle cooperative di cui al citato art. 2 le terre delle quali è venuto in possesso ai sensi delle leggi nazionali e regionali.

L'autorizzazione prevista nel primo comma può essere altresì data alle comunità montane. Queste possono concedere alle suddette cooperative di giovani anche terreni di cui abbiano la disponibilità da parte dei comuni, nonchè terreni acquisiti ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L., è tenuto a fornire alle comunità montane che ne facciano richiesta l'assistenza tecnica necessaria sia per l'acquisizione dei terreni che per la loro assegnazione alle cooperative.

Art. 8.

Per ottenere l'assegnazione a vario titolo dei terreni di cui all'art. 7 le cooperative devono presentare all'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L., o alla comunità montana territorialmente competente domanda su carta semplice.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L., o la comunità montana, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, rilasciano dichiarazione di disponibilità alla concessione del terreno richiesto. La concessione avverrà di diritto ai sensi del precedente art. 7.

Nel caso di concessioni in affitto si applicano le norme previste dalla legge n. 11 dell'11 febbraio 1971, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

La gestione da parte delle cooperative di giovani dei terreni di cui alla presente legge è considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di conduzione e di miglioramento. Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia fidejussoria anche integrale da parte dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L., ed avranno carattere prioritario.

Art. 10.

Le cooperative di giovani di cui alla presente legge possono chiedere contributi in conto capitale e mutui per l'attuazione del progetto di sviluppo aziendale previsto dal precedente art. 5.

La concessione delle agevolazioni è subordinata all'approvazione del progetto con le modalità indicate nell'art. 6 della presente legge ed è finalizzata in particolare al miglioramento delle produzioni, alla trasformazione delle strutture ed all'incremento dell'occupazione.

La misura del contributo in conto capitale non può superare il venti per cento della spesa; per il restante ottanta per cento della spesa è concesso un mutuo agevolato fino a venti anni, ai sensi della normativa vigente sul credito agrario, per l'acquisizione delle terre e la realizzazione delle strutture e delle opere di miglioramento fondiario; per le scorte vive e morte il mutuo agevolato è concesso per la durata massima di anni dieci.

I contributi in conto capitale saranno elevati alla misura del trenta per cento e alla misura del cinquanta per cento per le cooperative che associno donne in numero non inferiore rispettivamente al trenta per cento e al cinquanta per cento dei soci complessivi.

Tra le agevolazioni sotto forma creditizia sono compresi i finanziamenti per fare fronte agli oneri relativi, all'acquisizione delle terre, ai canoni di locazione ed all'acquisto e noleggio dei mezzi tecnici necessari per la messa a coltura delle terre concesse e per la realizzazione del piano di miglioramento fondiario e produttivo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono concesse altresì alle cooperative per la conduzione di terreni anche diversi da quelli indicati all'art. 3 della presente legge, semprechè siano costituite, almeno per il sessanta per cento, da giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni.

Art. 11.

Ai soggetti di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 è concessa priorità sulle provvidenze previste da leggi statali o regionali riguardanti la formazione della proprietà coltivatrice, salvo i diritti di prelazione fissati da leggi e su quelle riguardanti l'impianto o lo ampliamento delle aziende agricole ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali. Eguale priorità è concessa sulla provvidenze ed agevolazioni previste da leggi statali e regionali intese a favorire l'esercizio dell'impresa agricola.

Agli stessi soggetti nel momento che assumono la gestione diretta dell'impresa quale aiuto per l'avviamento dell'impresa agricola, è concesso un mutuo agevolato fino a cinque anni ai sensi della normativa vigente sul credito agrario per un ammontare non superiore ai cinque milioni.

La concessione è legata, oltre che alla dimostrazione della assunzione della gestione dell'impresa agricola, alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale.

Art. 12.

L'assistenza tecnica a livello regionale viene svolta direttamente dalla Regione attraverso gli uffici agricoli centrali e periferici e dall'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, può finanziare, mediante apposita convenzione, progetti specifici di assistenza tecnica presentati da associazioni legalmente riconosciute finalizzati a favore delle cooperative previste dalla presente legge e dei giovani di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 della presente legge.

Art. 13.

La Regione, ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e nell'ambito della predisposizione del programma annuale delle attività di formazione professionale, secondo le norme regionali vigenti, stabilisce e promuove i concorsi di formazione professionale per i giovani agricoltori di cui alla presente legge.

I corsi di formazione professionale, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, dovranno avere per oggetto anche nozioni teoriche ed applicazioni pratiche in relazione alle caratteristiche produttive delle aziende alle quali sono interessati i giovani agricoltori. Le modalità di organizzazione, di svolgimento, di partecipazione, nonchè di remunerazione dei giovani partecipanti sono quelle stabilite dalla legge 1° giugno 1977, n. 285.

La Regione, attraverso apposite convenzioni, può chiedere la utilizzazione di personale docente altamente specializzato alla università e ad enti pubblici di ricerca in agricoltura nonchè agli istituti professionali di Stato per l'agricoltura.

Art. 14.

I competenti uffici regionali effettueranno un controllo semestrale per verificare lo stato di attuazione del progetto e riferiranno alla commissione di cui all'art. 6.

In caso di gravi inadempienze, gli uffici competenti possono proporre alla Regione la cessazione di ogni ulteriore beneficio.

Tale provvedimento è obbligatorio qualora la struttura associativa non abbia più i requisiti previsti dalla presente legge.

La Regione approva il provvedimento di cessazione dei benefici con la procedura prevista nell'art. 6.

Art. 15.

Oltre ai fondi previsti dal titolo III della legge 1° giugno 1977, n. 285, per l'anno 1978 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni.

Per lire 200 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi dell'area progettuale attinente l'agricoltura, iscritti nel cap. 101299 del bilancio del 1978.

Per lire 600 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi attinenti l'occupazione giovanile, iscritti nel capitolo 422299 del bilancio 1978.

Lo stanziamento per gli anni successivi sarà disposto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Per le operazioni connesse alla concessione dei crediti di cui alla presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione bilancio, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 101299. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi . . . . L. 200.000.000

Cap. 422299. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi . . . . » 600.000.000

In aumento:

Cap. 101266. — Contributi in conto capitale per l'attuazione del piano di sviluppo aziendale L. 200.000.000

Cap. 101267. — Concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali a tasso agevolato, oltre a due annualità per le spese di preammortamento, per l'attuazione del piano di sviluppo aziendale . . . . » 200.000.000

Cap. 101268. — Concorso nel pagamento degli interessi su mutui decennali a tasso agevolato per l'acquisizione di scorte vive e morte . . » 100.000.000

Cap. 101219. — Concorso nel pagamento degli interessi su mutui quinquennali a tasso agevolato, per aiuti di avviamento alla gestione dell'impresa agricola ai soggetti di cui al punto *b)* del precedente art. 2 . . . . » 200.000.000

Cap. 101218. — Contributi per esecuzione di progetti di assistenza tecnica presentati da associazioni riconosciute . . . . » 50.000.000

Cap. 101217. — Spese per utilizzazione di personale docente altamente specializzato per corsi di formazione professionale per giovani in agricoltura . . . . » 50.000.000

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 giugno 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 giugno 1978.

(8915)

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 24.

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, recante norme sullo sviluppo dell'economia montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 26 della legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, è sostituito dal seguente:

« **Art. 26.** - **Elaborazione del piano quinquennale.** — Ogni comunità montana provvede a programmare il proprio intervento mediante l'adozione di un piano quinquennale di sviluppo economico e sociale il cui contenuto è stabilito dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 5.

Il primo piano deve essere adottato a maggioranza del consiglio della comunità montana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel termine di dieci giorni dalla sua adozione e nelle more della procedura di cui ai successivi quarto e quinto comma, il piano viene trasmesso alla Regione.

Entro lo stesso termine di dieci giorni dall'adozione, il piano di sviluppo economico e sociale viene affisso per trenta giorni in ogni comune della comunità montana e ne viene data pubblica informazione con le modalità fissate dallo statuto della comunità.

Eventuali ricorsi devono essere presentati alle comunità montane entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione. Entro la stessa data i comuni compresi nel territorio della comunità montana esprimono il parere sul piano adottato dagli organi della comunità.

In difetto si prescinde dal parere.

La comunità montana porta a conoscenza della Regione i ricorsi ed i pareri presentati ai sensi del precedente comma entro dieci giorni dalla ricezione.

Esaminate le osservazioni di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè i pareri pervenuti nei termini di cui al precedente quinto comma ed eventualmente rielaborato il piano, la comunità montana trasmette alla Regione il testo definitivo, corredato della relazione illustrativa, per l'approvazione. L'invio deve avvenire entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi e per l'espressione del parere da parte dei comuni.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta che delibera sentito il comitato regionale per la programmazione e nel quadro delle priorità e delle compatibilità finanziarie, approva il piano entro sessanta giorni dal ricevimento del testo definitivo da parte della comunità montana.

Il termine di cui al precedente comma rimane sospeso se prima della sua scadenza la giunta regionale chiede chiarimenti, integrazioni o modificazioni in relazione al programma regionale di sviluppo. In tal caso il piano dovrà considerarsi approvato ove il consiglio regionale non lo respinga entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte della giunta, dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti. Il termine è altresì sospeso durante il periodo in cui il consiglio regionale non si riunisce ai sensi dell'art. 10, primo comma, dello statuto regionale.

Il consiglio regionale approva totalmente o parzialmente il piano tenendo conto del quadro delle risorse finanziarie regionali in relazione agli obiettivi di sviluppo ed ai progetti recepiti nel bilancio regionale ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« I finanziamenti alle comunità montane per l'attuazione dei piani stralcio sono approvati annualmente con la legge di bilancio regionale ».

Dopo l'ultimo comma del predetto articolo si aggiunge il comma seguente: « Il piano stralcio 1978 dovrà essere presentato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano quinquennale da parte del consiglio regionale e nel rispetto della procedura prevista dal terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 ».

Art. 3.

Norma transitoria

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973 limitatamente ai fondi per i programmi di primo intervento previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, relativi agli anni dal 1972 al 1976, la ripartizione tra tutte le comunità montane è effettuata come segue:

per l'80 per cento dell'ammontare complessivo sulla base dei seguenti parametri:

a) per il 40 per cento in funzione della superficie montana dei comuni inclusi nelle zone omogenee;

b) per il 20 per cento in funzione del grado del dissesto idrogeologico;

c) per il 40 per cento in funzione delle condizioni economico-sociali quali si desumono attraverso il movimento migratorio (20 per cento) e la popolazione attiva in agricoltura (20 per cento) sulla base dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Il restante 20 per cento del fondo globale è assegnato alle comunità montane delle zone omogenee I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, che non fruiscono delle agevolazioni o incentivi previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base dei parametri di cui al precedente comma.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 19 giugno 1978.

(8916)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783430)